

COMUNI MONTANI

**Richiesta contributi a fondo perduto dal 10 febbraio
al 24 febbraio 2021**

di Cinzia De Stefanis

Provvedimento agenzia entrate del 5 febbraio 2021 Prot. n. 36282/2021

• Inquadramento

Sulla rampa di lancio la richiesta dei contributi da parte degli operatori Iva classificati come totalmente montani, che hanno domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni montani colpiti da eventi calamitosi ancora in atto al 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dell'emergenza Covid-19) e che non hanno presentato domanda nel periodo stabilito (15 giugno – 13 agosto 2020).

Ricordiamo che l'articolo 60, comma 7-*sexies*, del DL "Agosto", ha, infatti, previsto la possibilità di presentare l'istanza per l'erogazione del contributo a fondo perduto (articolo 25 del DL "Rilancio") anche a quegli operatori Iva che non l'avevano presentata in quel periodo.

L'istanza può essere presentata a partire dal giorno 10 febbraio 2021 e non oltre il giorno 24 febbraio 2021.

Entro lo stesso termine è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa; l'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

E' con il provvedimento dell'agenzia entrate del 5 febbraio 2021 Prot. n. 36282/2021 che vengono indicate le modalità operative per richiedere il contributo a fondo perduto da parte degli operatori Iva classificati come totalmente montani.

Sintesi			
	⇒	Soggetti interessati alla presentazione dell'istanza	- Il contributo a fondo perduto può essere richiesto: - dai titolari di reddito agrario (articolo 32 del Tuir) con volume d'affari nell'anno 2019 non superiore a 5 milioni di euro; - dagli altri soggetti con ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), del Tuir o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del medesimo Tuir non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta

			precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
		A chi non spetta il contributo	- Il contributo non spetta, in ogni caso: - ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza; - agli enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir; - agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir; - ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, alla legge 24 aprile 2020, n. 27; - ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Avvertenza: <i>Il contributo non spetta se il richiedente ha una partita IVA con data di inizio attività successiva al 30 aprile 2020, poiché la norma (art. 25 del decreto legge n. 34 del 2020) stabilisce che il contributo è finalizzato a "...sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" ", salvo per il caso dell'erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius (soggetto persona fisica) titolare di partita IVA prima di tale data.</i>
	⇒	Spettanza contributo	- Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (comma 4, primo periodo, dell'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34). - Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Avvertenza: <i>L'ammontare dei ricavi/compensi (o del volume d'affari per i titolari di reddito agrario) non deve essere ragguagliato ad anno, neppure ai fini del calcolo del contributo ai sensi del comma 5 dell'art. 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.</i>
	⇒	Determinazione contributo	- L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali: 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

		- 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto; - 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Avvertenza: L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (contributo minimo).
	⇒	Eventi calamitosi • Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni classificati totalmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, e non inseriti nella lista indicativa dei comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall'Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020, colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, cioè alla data del 31 gennaio 2020.
Indebita percezione del contributo	⇒	• Se dai controlli effettuati dall'amministrazione finanziaria emerge un'indebita fruizione del contributo, l'Agenzia delle entrate recupera l'importo. Applica la sanzione dal 100 al 200% della misura del credito stesso (articolo 13, comma 5, Dlgs n. 471/1997), più gli interessi. • L'operatore che ha ricevuto il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia, può regolarizzare la propria posizione restituendo spontaneamente la somma con i relativi interessi, tramite versamento con modello F24, senza possibilità di compensazione. • Con apposita risoluzione saranno istituiti i codici tributi da utilizzare e fornite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Presentazione istanza	⇒	• L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il modello predisposto (istruzioni). • La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza può essere eseguita mediante il servizio web, disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia o da parte di un intermediario, delegato al servizio "Cassetto fiscale" o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".

		Attenzione: Solo nel caso in cui l'ammontare del contributo, calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 25 del decreto, è superiore a 150.000 euro, in aggiunta alla trasmissione telematica dei dati precedentemente illustrate il modello dell'istanza, comprensivo dell'autocertificazione che il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo, è predisposto in formato pdf e firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato anche tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.	
	⇒	Accredito conto corrente	• Il provvedimento, inoltre, chiarisce che il valore del contributo a fondo perduto da accreditare agli operatori dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma (articolo 60, comma 7-septies, del decreto legge "Agosto") e l'ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte. • La somma sarà accreditata direttamente sul conto corrente identificato dall'Iban indicato nella richiesta. • Il beneficio spetta ai soggetti che hanno iniziato l'attività prima del 1° maggio 2020.

Cinzia De Stefanis

Martedì 16 febbraio 2021